



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^

IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 22.10.2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella cause iscritta al n. 31261/2020 R.G e vertenti

TRA

██████████ srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante e liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, P. S. Giorgio n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Bergamaschi per procura in atti (opponente).

E

INPGI, elettivamente domiciliato in Roma via Nizza n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Leto per procura in atti (opposto).

FATTO E DIRITTO

La società ██████████ srl in liquidazione ha chiesto di revocare/annullare ovvero dichiarare nullo, il decreto ingiuntivo n. 7305 notificatole il 22 settembre del 2020, avente ad oggetto il pagamento in favore dell'INPGI della somma di € 65.041,00, oltre spese e accessori, a titolo di contributi previdenziali/sanzioni e pertanto di accertare e dichiarare che la collaborazione intercorsa con i signori ██████████



ispettori, ma solamente dichiarazioni rese da terzi che peraltro non avrebbero nemmeno confermato la natura coordinata e continuativa della collaborazione. Detti collaboratori, non sarebbero mai stati inseriti stabilmente nell'organizzazione aziendale, non avrebbero partecipato a riunioni di redazione e quindi non avrebbero mai eseguito attività di "cucina redazionale" né avrebbero mai intrattenuto attività c.d. redazionali né si sarebbero coordinati con costanza con altri collaboratori. I collaboratori non avrebbero neppure avuto una postazione fissa nella redazione del settimanale e sarebbe stato solo "consentito" un mero utilizzo di una postazione di appoggio in caso di necessità nella fase di consegna del pezzo al committente, così che la scrivania potesse essere utilizzata da chiunque. I collaboratori non sarebbero stati muniti di alcuno strumento di lavoro utilizzando un pc / laptop personale ed un cellulare privato e non avrebbero avuto compenso fisso, né un numero fisso di articoli da scrivere a settimana; infatti, gli stessi sarebbero stati remunerati in base alla quantità e alla qualità dell'effettiva collaborazione resa e dei pezzi prodotti, che appunto potevano essere variabili (o anche totalmente assenti) in base alle richieste formulate dalla committente.

Infatti a tal proposito la Signora [REDACTED] ha dichiarato che il *"compenso è sempre stato collegato agli articoli e alle foto pubblicate e per questo suscettibile di aumenti e diminuzioni: ultimamente è sceso"* e così anche per la Signora [REDACTED] e per il Signor [REDACTED] il compenso era variabile in base ai pezzi scritti (cfr. doc. 23 e 13).

I medesimi collaboratori non avrebbero avuto una forma di coordinamento costante essendo la collaborazione improntata ad una grande flessibilità, senza orario fisso, con attività resa esclusivamente presso il domicilio dei collaboratori stessi. La Signora [REDACTED] ha affermato di lavorare due giorni alla settimana, senza essere inserita in turni di lavoro, realizzando circa 15 servizi alla settimana (cfr. doc 23 avv.) e la redattrice [REDACTED] sentita dagli ispettori ha dichiarato che i collaboratori *"in media collaboravano per tutti i numeri inviando a seconda dei casi 1-2 articoli e fotografie"*. Non solo, i collaboratori, grazie alla natura altamente flessibile ed autonoma del contratto con cessione di diritto d'autore, potevano assumere anche



altri incarichi, possibilità che sarebbe stata loro impedita dalle tempistiche di un contratto più strutturato come quello coordinato continuativo. Il Signor [REDACTED] ha dichiarato infatti, agli ispettori di svolgere altre collaborazioni; la Signora [REDACTED] che *“...ho potuto usufruire di una borsa di studio per attività didattiche e di ricerca all'Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. Ho fatto anche la cameriera per alcuni mesi”* (cfr. doc 20); il Signor [REDACTED] collaborava allo stesso tempo con [REDACTED] Editrice S.r.l e con alte testate giornalistiche, quali il quotidiano *“La [REDACTED]”* (doc. 2); la Signora [REDACTED] avrebbe sempre avuto un'occupazione stabile, quale insegnante in diversi istituti e collaborava attivamente con un'associazione locale (doc. 3).

[REDACTED] Editrice S.r.l., editore della testata periodica settimanale locale [REDACTED] [REDACTED], al tempo dei fatti, avrebbe avuto una redazione composta da ben 4 redattori, i Signori [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], che si occupavano del coordinamento delle pagine, e dal Direttore [REDACTED] [REDACTED] che sovrintendeva e lavorava alla realizzazione del settimanale. I collaboratori avrebbero avuto solo contatti sporadici con i membri della redazione del settimanale limitandosi ad effettuare mere proposte tematiche di articoli che potevano poi trovare il gradimento o meno della redazione senza necessità di confronto con il collaboratore né per il contenuto né per eventuali tagli al testo e/o modifiche che sarebbero state eseguite in autonomia dalla committente, appunto, senza alcun coordinamento e/o confronto con i collaboratori bensì con sporadici contatti telefonici. Infatti, il Signor [REDACTED] ha confermato di sentirsi *“telefonicamente 2/3 volte alla settimana con la redazione per proporre pezzi...”* (cfr. doc. 10 avv. Dichiarazione [REDACTED] ed anche il Signor [REDACTED] avrebbe confermato, ad esempio in merito a [REDACTED] che *“il contatto telefonico avviene due volte alla settimana ... Il collaboratore propone argomenti ed eventi sportivi da seguire e ci si aggiorna in corso d'opera per eventuali modifiche. In media, nel vivo del campionato, realizza 2-3 pezzi a numero”* (cfr. doc. 10).



Trattandosi di collaborazioni autonome a tutti gli effetti nessuna omissione contributiva ovvero di altro genere potrebbe essere posta in capo a Società [REDAZIONE] S.r.l. in liquidazione, non potendo essere qualificati i rapporti in questione quali rapporti di collaborazione coordinata continuativa

In realtà, anche se l'opponente ha lungamente disquisito quanto al limitato valore probatorio del verbale di accertamento, che non potrebbe fondarsi solo sulle dichiarazioni dei soggetti interessati e/o di soggetti terzi, dalla lettura dell'opposizione si evince che la società non solleva alcuna contestazione specifica quanto al contenuto di questo e delle dichiarazioni raccolte, limitandosi ad estrapolarne alcune parti e tacendo del tutto sul resto.

In effetti non si comprende proprio come le prestazioni svolte dai collaboratori potrebbero non essere state coordinate in funzione degli interessi dell'opponente e della committenza.

Si noti che Società [REDAZIONE], ha ammesso che svolgeva servizi di service editoriale fornendo un supporto giornalistico, per il tramite dei propri collaboratori autonomi, alla società editrici di testate giornalistiche. L'odierna opponente contattata dalle committenti, metteva a loro disposizione contenuti forniti da collaboratori autonomi, che per vicinanza territoriale e competenza tematica ne avevano la disponibilità. In tale contesto "[REDAZIONE] S.r.l." e "Editoriale [REDAZIONE]" anche loro committenti di Società [REDAZIONE] hanno siglato contratti con cui "*disciplinare la cessione di articoli, fotografie e servizi giornalistici da Società [REDAZIONE] all'Editore per la pubblicazione delle testate edite dalla seconda*" (cfr. doc. 8 società opponente). Anche in questo caso dal ricorso in opposizione veniamo a sapere che le società committenti erano dotate di una redazione strutturata ed organizzata che si occupava – come nel caso che ci occupa – della c.d. cucina redazionale finalizzata alla progettazione, strutturazione, creazione ed impaginazione del settimanale locale, compresa ovviamente l'elaborazione di articoli giornalistici e che solamente per



alcune esigenze contingenti si sarebbero avvalse di Società [REDACTED] e dei di lei collaboratori per alcuni pezzi.

Gran parte delle contestazioni sollevate (come quelle relative alla mancata partecipazione alle riunioni della redazione, alla mancata disponibilità di un PC aziendale, alla mancanza di un orario o alla possibilità di avere altre collaborazioni) sembrano ignorare che l'Inpgi non ha contestato l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato bensì di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa .

Su queste premesse l'opponente giunge così ad affermare in modo palesemente contraddittorio che" *la scelta effettuata dai collaboratori e da Società [REDACTED] in questo caso, non è tra collaborazione coordinata continuativa e collaborazione autonoma, ma piuttosto tra contratto d'opera e contratto di cessione di diritto d'autore. Sicuramente, attraverso la cessione del diritto d'autore non solamente è assecondata la loro volontà di un impiego saltuario e non stabile, ma anche la necessità di tutelare il loro diritto d'autore e lo sfruttamento economico dello stesso. ...i contatti telefonici o telematici con il committente non sono indice di collaborazione coordinata continuativa, ma sono elementi di confronto necessari per lo svolgimento della professione anche autonome. Anche nell'ambito di una mera collaborazione autonoma, quale è il diritto d'autore, è sempre necessario un contatto tra committente e collaboratore autonomo con l'evidente necessità di fissare incontri, anche telefonici o via email (del resto, anche l'avvocato incontra il proprio cliente per ricevere il dettaglio dei termini dell'incarico e successivamente per consegnare il/i lavoro/i commissionatogli e per un coordinamento sulle modalità di svolgimento dell'incarico e ciò senza che l'avvocato posse essere qualificato come collaboratore coordinato continuativo)".*

Quanto esposto consente di valorizzare il costante orientamento del giudice di legittimità per il quale, qualora dette dichiarazioni siano univoche (come nel caso in esame), il giudice può ritenere superflua l'escussione dei testimoni, tanto più ove appunto il datore di lavoro non alleggi e dimostri eventuali contraddizioni delle



dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (per tutte: Cass. n. 10427/2014: *"In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio; ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleggi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori").*

Il principio trova applicazione in particolare ove altri elementi probatori confermino la veridicità di simili dichiarazioni (Cass. n. 20711/2015; Cass. n. 9196/2014; Cass. n. 10226/2011; Cass. n. 16810/2010).

Del resto, come si è visto, le dichiarazioni raccolte dall'Inpgi sono state contestate non certo, per il loro contenuto, ma solo, in modo palesemente temerario, in ragione delle modalità della relativa acquisizione.

In altre parole, il principio trova senz'altro applicazione in presenza dei c.d. "elementi di riscontro obiettivo".



Esattamente come nel caso di specie alla luce delle produzioni documentali dell'Inggi.

Dalle quali risulta che la Società opponente si è avvalsa per anni dell'attività giornalistica dei collaboratori per cui si procede, per la realizzazione di articoli, interviste, servizi e approfondimenti, che poi venivano pubblicati sulle testate ("La [REDAZIONE] e '[REDAZIONE]') legate alla Società [REDAZIONE] da contratti di fornitura (doc.8 all.to fascicolo di fase monitoria).Nei periodi in giudizio, i giornalisti in questione hanno operato con continuità per la Società [REDAZIONE] lavorando all'esterno della redazione, coordinandosi con i responsabili redazionali, per definire e concordare i contenuti dei testi, le notizie ed interviste da pubblicare ed i tempi della propria attività, assicurando la copertura informativa, il tutto ovviamente secondo i tempi di pubblicazione e comunque in linea con l'esigenza di attualità della notizia.

L'inserimento funzionale dei giornalisti nel sistema organizzativo redazionale ed il conseguente affidamento che la Società faceva sulle relative prestazioni è indice della continuità della messa a disposizione delle energie lavorative a favore della stessa opponente, trattandosi di prestazioni non occasionali rivolte a soddisfare i tempi e le esigenze aziendali di pubblicazione e di informazione.

Non possono di certo esservi dubbi in ordine alla sussistenza del requisito della continuità, trattandosi di rapporti proseguiti nel tempo, senza interruzioni, con un impegno costante e continuativo volto alla copertura informativa di competenza.

Come si è detto, ciò risulta *per tabulas*.

E così la continuità è attestata in ogni caso dai compensi percepiti dai collaboratori ed documentalmente riscontrabile (docc.11, 14, 16, 18, 21 e 24 fascicolo fase monitoria; non fatti oggetto di alcuna specifica contestazione).

Del pari è innegabile l'elemento della coordinazione, che, in ragione delle peculiarità della professione giornalistica, non può certamente essere inteso in senso rigido, ma che comunque emerge sia dalla continua interazione tra le parti, sia dall'inserimento



funzionale dell'attività svolta dai collaboratori in causa nelle finalità di informazione e pubblicazione della committente Società [REDACTED]. Detto elemento trova peraltro conferma già nella stessa dichiarazione resa agli Ispettori dal Sig. [REDACTED] - giornalista professionista, allora amministratore della società e principale referente dei collaboratori – il quale ha precisato: *“per gli anni dal 2010 la signora [REDACTED] [REDACTED] è stata da me coordinata nell'ambito di Società [REDACTED] con contatti telefonici e via mail all'esigenza legata all'uscita del giornale verosimilmente un paio di volte alla settimana per concordare assegnazione argomenti da trattare e successivo invio con accordo di numero caratteri da inviare. Con analoghe modalità di coordinamento è stato sviluppato il rapporto con [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] con i quali intrattengo contatti via mail o telefonici per determinare assegnazione, lunghezza e tempi di consegna di ciascun argomento assegnato. In caso di necessità di copertura di eventi particolari, principalmente cronaca nera, il collaboratore resta a disposizione per eventuale altro coinvolgimento per copertura necessità editoriali.”* (doc.10 all.to fascicolo fase monitoria),

Davvero non si comprende come l'opponente potrebbe negare la rilevanza probatoria di una dichiarazione da parte di colui che, all'epoca, era il legale rappresentante dell'azienda.

Il collegamento funzionale emerge, poi, a non solo dalle dichiarazioni dei diretti interessati e da quelle di riscontro dei colleghi, ma, ancora una volta, da una serie di elementi oggettivi come la cadenza mensile della retribuzione, l'ammontare pressoché costante della stessa e la regolarità dei pezzi pubblicati sui rispettivi periodici: elementi tutti, anche in questo caso, documentalmente comprovati.

Occorre aggiungere che, come si legge nel verbale di accertamento, alcune delle predette collaborazioni ([REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]) facevano capo formalmente, precedentemente al gennaio 2010, alla società "[REDACTED] s.r.l.",



prima di transitare in attuazione di un contratto di fornitura di servizi giornalistici alla Società [REDAZIONE].

La Società [REDAZIONE] (che è stata contestualmente oggetto di accertamento ad opera dei medesimi funzionari Inpgi), nel passato, aveva formalizzato questi stessi rapporti di lavoro come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed è emerso che non vi è stato alcun mutamento sostanziale né nello svolgimento delle mansioni svolte né nel concreto atteggiarsi delle modalità operative di esecuzione della prestazione, come hanno confermato, non soltanto i diretti interessati, ma anche i referenti redazionali della società [REDAZIONE].

Il collegamento funzionale tra committente e collaboratore si è quindi realizzato, nel corso degli anni, nell'assegnazione di un unico incarico fiduciario che ha investito l'oggetto dell'intera prestazione lavorativa ed è strettamente connaturato nell'attività che i giornalisti hanno prestato abitualmente per la confezione dei periodici e sulla quale il committente ha fatto costante affidamento. In particolar modo tali collaboratori si sono sempre adoperati per la copertura di specifiche aree geografiche dalle quali effettuavano una sorta di corrispondenza, effettuando un monitoraggio giornaliero delle fonti per la raccolta di notizie, materiale, fotografie ecc. che venivano puntualmente sottoposti all'attenzione delle redazioni per la definizione, da parte dei redattori interni, del timone di ogni singolo numero.

Incontestabile è poi l'elemento della personalità nella circostanza pacifica che le prestazioni fossero svolte direttamente dai collaboratori in causa e per le quali gli stessi hanno ricevuto regolare compenso.

Insomma, come ben evidenziato nella decisione del 24.09.2014 di rigetto del ricorso amministrativo da parte Comitato Regionale (doc. 26 all.to fascicolo fase monitoria): *“Le modalità operative integranti gli indici della parasubordinazione emergono dalle dichiarazioni rilasciate dai diretti interessati e da quelle del referente, il Sig. [REDAZIONE] che ha ribadito la continuità delle prestazioni ed il coordinamento costante coi collaboratori in occasione della programmazione dei singoli numeri ed*



in corso d'opera per concordare articoli, contenuti, lunghezze, invio degli stessi. E' stata inoltre confermata la disponibilità dei lavoratori per tutte le esigenze contingenti della redazione, anche per eventi imprevedibili, legati soprattutto ad episodi di cronaca nera. Inoltre le modalità di lavoro sono state confermate dai referenti redazionali di '██████████' società per la quale i giornalisti precedentemente collaboravano (rapporti di lavoro formalizzati, nel passato, anche attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa), con i quali tutt'oggi si coordinano all'occorrenza e che non hanno rilevato alcun mutamento sostanziale nelle mansioni dagli stesse ricoperte e nelle modalità di lavoro nel passaggio da '██████████' a '██████████', in virtù di un contratto di fornitura di servizi giornalistici che ha di fatto esternalizzato i rapporti di lavoro. L'elemento della continuità è ulteriormente riscontrato dalla cadenza mensile dei compensi percepiti, di importo pressoché sempre identico, oltre che dal numero di pezzi pubblicati."

Vediamo però, con maggior precisione, cosa emerge dagli accertamenti dell'Inpgi, dalla documentazione prodotta, e dalle dichiarazioni dal medesimo raccolte, il cui contenuto viene sostanzialmente ignorato o travisato in ricorso.

Per la posizione del giornalista pubblicista ██████████ il recupero contributivo dell'Inpgi si riferisce all'attività giornalistica resa nel periodo che va da gennaio 2010 a dicembre 2013, prestata in via continuativa per la Società ██████████ con le modalità tipiche della collaborazione coordinata e continuativa. Il giornalista ha consegnato agli Ispettori Inpgi in data 7 novembre 2013 una dichiarazione spontanea. (doc.10 all.to fascicolo fase monitoria). Il giornalista ha iniziato a collaborare con la Società ██████████ da gennaio 2010, quando il rapporto di collaborazione – già in essere con la ██████████ Editrice e formalizzato come collaborazione coordinata e continuativa – è transitato alla Società ██████████ in attuazione di un contratto di fornitura di servizi giornalistici, pur senza mutare, nel concreto, le mansioni svolte e le modalità operative di esecuzione della prestazione. Il giornalista ha svolto stabilmente attività giornalistica per le testate legate alla Società ██████████ da contratti di fornitura, in



particolare La Nuova Provincia di [REDAZIONE] e [REDAZIONE] (doc.20), occupandosi, prevalentemente, di sport, ma anche di attualità, curando la ricerca e selezione di materiale e notizie, la stesura di articoli, brevi, fotonotizie e la realizzazione di interviste e servizi giornalistici. Realizzava in media 4/5 articoli a numero, oltre alle brevi, arrivando anche a 7 servizi a numero durante la stagione dei campionati (settembre-maggio) e curando anche le eventuali richieste di modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti delle notizie seguite. Partecipava talvolta ad eventi, manifestazioni e conferenze stampa e lavorava da casa, con un impegno continuativo nell'arco della settimana, dal lunedì al venerdì, e con una intensificazione dell'attività per l'uscita del numero del lunedì, all'indomani delle partite. Il medesimo giornalista coordinava costantemente la propria attività con il giornalista [REDAZIONE] amministratore della Società [REDAZIONE] e, all'occorrenza, con i referenti redazionali della testata [REDAZIONE] [REDAZIONE] [REDAZIONE] C. [REDAZIONE] e [REDAZIONE] con i quali aveva contatti, più volte a settimana, telefonicamente e/o via e.mail, per pianificare l'attività da svolgere, concordare le notizie da seguire e gli articoli o le interviste da realizzare e per ricevere disposizioni in merito al taglio, alla lunghezza ed ai tempi di consegna dei pezzi i quali dovevano necessariamente conformarsi alle indicazioni dettate dai suoi referenti redazionali e rispettare i tempi stabiliti per la pubblicazione: realizzato il pezzo, il giornalista provvedeva ad inviarlo in redazione via e.mail oppure attraverso il sito world inetweek e alla consegna seguiva la revisione degli articoli da parte della redazione, con contatti successivi in caso di eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare. L'inserimento e la pubblicazione dei pezzi avveniva a cura della redazione e il giornalista ha sempre svolto, in via continuativa, la sua attività in funzione delle finalità e delle necessità organizzative della redazione assicurato sempre la copertura informativa; nel caso di eventuale impossibilità a seguire gli eventi, ne dava preventiva comunicazione ai referenti redazionali. Per l'attività svolta il giornalista [REDAZIONE] è stato retribuito dalla Società [REDAZIONE] con regolare compenso mensile (doc.11 all.to fascicolo fase monitoria). Tutto ciò si evince dalle dichiarazioni rilasciate agli ispettori Inpgi, nell'immediatezza dei fatti, dal giornalista [REDAZIONE]



dall'amministratore della Società [REDACTED] [REDACTED] e dai colleghi [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] (doc.10 all.to fascicolo fase monitoria)

Per la posizione del giornalista pubblicitista [REDACTED] il recupero contributivo dell'Inpgi si riferisce all'attività giornalistica resa nel periodo che va da gennaio 2010 a dicembre 2013, prestata in via continuativa per la Società A [REDACTED] con le modalità tipiche della collaborazione coordinata e continuativa.

Il giornalista ha consegnato agli ispettori dell'Inpgi in data 20 novembre 2013 una dichiarazione spontanea (doc. 13 all.to fascicolo fase monitoria). Il giornalista ha iniziato a collaborare con la Società [REDACTED] la gennaio 2010, quando il rapporto di collaborazione – già in essere con la Società [REDACTED] Editrice e formalizzato come collaborazione coordinata e continuativa – è transitato alla Società [REDACTED] in attuazione di un contratto di fornitura di servizi giornalistici, pur senza mutare, nel concreto, le mansioni svolte e le modalità operative di esecuzione della prestazione. Il giornalista ha svolto stabilmente attività giornalistica per le testate legate alla Società [REDACTED] da contratti di fornitura, in particolare [REDACTED] [REDACTED] (doc.21), occupandosi di sport, principalmente pallavolo, ciclismo ed atletica, e, nel periodo gennaio 2010 – febbraio 2011, anche di cronaca, e curando la ricerca e selezione di materiale e notizie, la stesura di articoli, brevi, fotonotizie e la realizzazione di interviste e servizi giornalistici. Ha realizzato in media 6/7 servizi a settimana e un numero maggiore nel periodo da gennaio 2010 – febbraio 2011, curando anche le eventuali richieste di modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti delle notizie seguite. Partecipava talvolta ad eventi, manifestazioni e conferenze stampa e lavorava da casa, con un impegno continuativo nell'arco della settimana, dal lunedì al venerdì, in base agli eventi da seguire. Il giornalista coordinava costantemente la propria attività con [REDACTED] [REDACTED] amministratore della Società [REDACTED] e, all'occorrenza, su indicazione dello stesso [REDACTED] con il referente redazionale della testata N [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], con i quali aveva contatti, più volte a settimana, telefonicamente e/o via e.mail, per pianificare l'attività da svolgere, concordare le notizie da seguire e gli articoli o le interviste da realizzare e per ricevere disposizioni in merito al taglio, alla lunghezza



ed ai tempi di consegna dei pezzi i quali dovevano necessariamente conformarsi alle indicazioni dettate dai suoi referenti redazionali e rispettare i tempi stabiliti per la pubblicazione. Realizzato il pezzo, il giornalista provvedeva ad inviarlo in redazione via e.mail oppure attraverso il sito world inetweek. Alla consegna seguiva la revisione degli articoli da parte della redazione, con contatti successivi in caso di eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare. L'inserimento e la pubblicazione dei pezzi avveniva a cura della redazione e il giornalista ha sempre svolto, in via continuativa, la sua attività in funzione delle finalità e delle necessità organizzative della redazione, assicurando sempre la copertura informativa; nel caso di eventuale impossibilità a seguire gli eventi, ne dava preventiva comunicazione ai referenti redazionali. Per l'attività svolta il giornalista [REDAZIONE] è stato retribuito dalla Società Autori con regolare compenso mensile (doc.14 all.to fascicolo fase monitoria).

Tutte circostanze che state confermate agli ispettori verbalizzanti in sede di accertamento dallo stesso giornalista [REDAZIONE] (doc.13 all.to al fascicolo fase monitoria), dall'amministratore [REDAZIONE] e dai colleghi [REDAZIONE] (doc.10 all.to fascicolo fase monitoria) e [REDAZIONE] (doc.20 all.to fascicolo fase monitoria).

Per la posizione della giornalista pubblicista [REDAZIONE] [REDAZIONE] il recupero contributivo dell'Inpgi si riferisce all'attività giornalistica resa nel periodo che va da gennaio 2010 a novembre 2013, prestata in via continuativa per la Società [REDAZIONE] con le modalità tipiche della collaborazione coordinata e continuativa. La giornalista ha iniziato a collaborare con la Società [REDAZIONE] da gennaio 2010, quando il rapporto di collaborazione – già in essere con la Società [REDAZIONE] e formalizzato come collaborazione coordinata e continuativa – è transitato alla Società [REDAZIONE] in attuazione di un contratto di fornitura di servizi giornalistici, pur senza mutare, nel concreto, le mansioni svolte e le modalità operative di esecuzione della prestazione. La giornalista ha svolto stabilmente attività giornalistica per le testate legate alla Società [REDAZIONE] da contratti di fornitura, in particolare [REDAZIONE] [REDAZIONE] (doc.22), occupandosi di attualità, per le pagine di [REDAZIONE], [REDAZIONE] e [REDAZIONE] e



curando la ricerca e selezione di materiale e notizie, la stesura di articoli, brevi, fotonotizie e la realizzazione di interviste e servizi giornalistici. Scriveva per tutti i numeri del periodico, realizzando in media da 2 a 4 servizi, curando anche le eventuali richieste di modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti delle notizie seguite. Partecipava talvolta ad eventi, manifestazioni e conferenze stampa per la zona di competenza e lavorava da casa, con un impegno continuativo nell'arco della settimana, dal lunedì al venerdì, in base agli eventi da seguire. La giornalista coordinava costantemente la propria attività con [REDAZIONE] amministratore della Società [REDAZIONE] e, all'occorrenza, con i referenti redazionali della testata [REDAZIONE] [REDAZIONE] i, [REDAZIONE] e [REDAZIONE] con i quali aveva contatti, più volte a settimana, telefonicamente e/o via e.mail, per pianificare l'attività da svolgere, concordare le notizie da seguire e gli articoli o le interviste da realizzare e per ricevere disposizioni in merito al taglio, alla lunghezza ed ai tempi di consegna dei pezzi i quali dovevano necessariamente conformarsi alle indicazioni dettate dai suoi referenti redazionali e rispettare i tempi stabiliti per la pubblicazione. Realizzato il pezzo, la giornalista provvedeva ad inviarlo in redazione via e.mail oppure attraverso il sito world inetweek. Alla consegna seguiva la revisione degli articoli da parte della redazione, con contatti successivi in caso di eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare. L'inserimento e la pubblicazione dei pezzi avveniva a cura della redazione. La giornalista ha sempre svolto, in via continuativa, la sua attività in funzione delle finalità e delle necessità organizzative della redazione e ha sempre assicurato la copertura informativa; nel caso di eventuale impossibilità a seguire gli eventi, ne dava preventiva comunicazione ai referenti redazionali. Per l'attività svolta la giornalista Vittoria [REDAZIONE] è stata retribuita dalla Società [REDAZIONE] con regolare compenso mensile (doc.16 all.to fascicolo fase monitoria).

Tutto ciò è stato confermato agli ispettori verbalizzanti in sede di accertamento dall'amministratore [REDAZIONE] e dai colleghi [REDAZIONE] e [REDAZIONE] (doc.10 all.to fascicolo fase monitoria).



Per la posizione della giornalista pubblicista Antonella [REDAZIONE], il recupero contributivo dell'Inpgi si riferisce all'attività giornalistica resa nel periodo che va da gennaio 2010 a dicembre 2013, prestata in via continuativa per la Società [REDAZIONE] con le modalità tipiche della collaborazione coordinata e continuativa.

La giornalista ha consegnato agli Ispettori Inpgi in data 17 novembre 2013 una dichiarazione spontanea. (doc.23)

La giornalista ha iniziato a collaborare con la Società [REDAZIONE] da gennaio 2010 e per tutto il periodo oggetto di recupero ha svolto stabilmente attività giornalistica per le testate legate alla Società [REDAZIONE] da contratti di fornitura, in particolare [REDAZIONE] (doc.24), occupandosi di cronaca bianca per la zona della [REDAZIONE], e curando la ricerca e selezione di materiale e notizie, la stesura di articoli, brevi, fotonotizie e la realizzazione di interviste e servizi giornalistici. Realizzava in media 8 articoli a settimana, curando anche le eventuali richieste di modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti delle notizie seguite, partecipava talvolta ad eventi, manifestazioni e conferenze stampa per la zona di competenza e lavorava da casa, con un impegno continuativo nell'arco della settimana, dal lunedì al venerdì, in base agli eventi da seguire. La giornalista coordinava costantemente la propria attività con Maurizio [REDAZIONE], amministratore della Società [REDAZIONE] e, all'occorrenza, con il referente redazionale della testata [REDAZIONE] con i quali aveva contatti, più volte a settimana, telefonicamente e/o via e.mail, per pianificare l'attività da svolgere, concordare le notizie da seguire e gli articoli o le interviste da realizzare e per ricevere disposizioni in merito al taglio, alla lunghezza ed ai tempi di consegna dei pezzi, i quali dovevano necessariamente conformarsi alle indicazioni dettate dai suoi referenti redazionali e rispettare i tempi stabiliti per la pubblicazione. Realizzato il pezzo, la giornalista provvedeva ad inviarlo in redazione via e.mail oppure attraverso il sito world inetweek. Alla consegna seguiva la revisione degli articoli da parte della redazione, con contatti successivi in caso di eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare. L'inserimento e la pubblicazione dei pezzi avveniva a cura della redazione e la giornalista ha sempre svolto, in via continuativa, la sua attività in funzione delle



finalità e delle necessità organizzative della redazione e ha sempre assicurato la copertura informativa; nel caso di eventuale impossibilità a seguire gli eventi, ne dava preventiva comunicazione ai referenti redazionali. Per l'attività svolta la giornalista Antonella [REDACTED] è stata retribuita dalla Società [REDACTED] con regolare compenso mensile (doc.18 all.to fascicolo fase monitoria).

Tutte circostanze queste che sono state confermate agli ispettori verbalizzanti in sede di accertamento dalla stessa giornalista [REDACTED] (sub doc.23), dall'amministratore [REDACTED] e dal collega [REDACTED] (doc.10 all.to fascicolo fase monitoria).

Per la posizione della giornalista pubblicista [REDACTED] [REDACTED] il recupero contributivo dell'Inpgi si riferisce all'attività giornalistica resa nel periodo che va da gennaio 2012 a dicembre 2013, prestata in via continuativa per la Società [REDACTED] con le modalità tipiche della collaborazione coordinata e continuativa. La giornalista ha consegnato agli ispettori dell'Inpgi in data 18 novembre 2013 una dichiarazione spontanea (doc.20 all.to fascicolo fase monitoria). La giornalista ha iniziato a collaborare con la Società [REDACTED] da gennaio 2010, quando il rapporto di collaborazione – già in essere con la Società [REDACTED] e formalizzato come collaborazione coordinata e continuativa – è transitato alla Società [REDACTED] in attuazione di un contratto di fornitura di servizi giornalistici, pur senza mutare, nel concreto, le mansioni svolte e le modalità operative di esecuzione della prestazione. Per tutto il periodo oggetto di recupero, la giornalista ha svolto stabilmente attività giornalistica per le testate legate alla Società [REDACTED] da contratti di fornitura, in particolare [REDACTED] (doc.25), occupandosi, per le zone dell'A [REDACTED] e di [REDACTED] della ricerca e selezione di materiale e notizie, della stesura di articoli, brevi, fotonotizie e della realizzazione di interviste e servizi giornalistici. Realizzava in media, dapprima, una ventina di articoli per uscita del periodico (bisettimanale), poi una decina a numero, curando sempre anche le eventuali richieste di modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti delle notizie seguite, partecipava talvolta ad eventi, manifestazioni e conferenze stampa per le zone di competenza e lavorava principalmente da casa, con un impegno continuativo nell'arco della settimana, dal lunedì al venerdì, in base agli eventi da seguire. La



giornalista coordinava costantemente la propria attività con Penati, amministratore della Società [REDAZIONE], e, all'occorrenza, con i referenti redazionali della testata [REDAZIONE], la redattrice [REDAZIONE] e il direttore [REDAZIONE] con i quali aveva contatti, più volte a settimana, di persona e/o telefonicamente e/o via e.mail, per pianificare l'attività da svolgere, concordare le notizie da seguire e gli articoli o le interviste da realizzare e per ricevere disposizioni in merito al taglio, alla lunghezza ed ai tempi di consegna dei pezzi i quali dovevano necessariamente conformarsi alle indicazioni dettate dai suoi referenti redazionali e rispettare i tempi stabiliti per la pubblicazione. Realizzato il pezzo, la giornalista provvedeva ad inviarlo in redazione via e.mail oppure attraverso il sito world inetweek. Alla consegna seguiva la revisione degli articoli da parte della redazione, con contatti successivi in caso di eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare. L'inserimento e la pubblicazione dei pezzi avveniva a cura della redazione e la giornalista ha sempre svolto, in via continuativa, la sua attività in funzione delle finalità e delle necessità organizzative della redazione, assicurando la copertura informativa; nel caso di eventuale impossibilità a seguire gli eventi, ne dava preventiva comunicazione ai referenti redazionali. Per l'attività svolta la giornalista [REDAZIONE] è stata retribuita dalla Società [REDAZIONE] con regolare compenso mensile (doc.21 all.to fascicolo fase monitoria).

Tali circostanze di cui sopra sono state confermate agli ispettori verbalizzanti in sede di accertamento dalla stessa giornalista [REDAZIONE] (doc.20 all.to al fascicolo fase monitoria), dall'amministratore [REDAZIONE] e dai colleghi [REDAZIONE] e [REDAZIONE] (doc.10 all.to fascicolo fase monitoria).

Infine, per la posizione della giornalista pubblicista [REDAZIONE] il recupero contributivo dell'Inpgi si riferisce all'attività giornalistica resa nel periodo che va da gennaio 2011 a dicembre 2013, prestata in via continuativa per la Società [REDAZIONE] con le modalità tipiche della collaborazione coordinata e continuativa.

La giornalista ha consegnato agli ispettori dell'Inpgi in data 19 novembre 2013 una dichiarazione spontanea (doc.23 all.to fascicolo fase monitoria). Per tutto il periodo



oggetto di recupero, la giornalista ha svolto stabilmente attività giornalistica per le testate legate alla Società A [REDAZIONE] da contratti di fornitura, in particolare [REDAZIONE] (doc.26), occupandosi di attualità e cronaca per la zona di [REDAZIONE] e curando la ricerca e selezione di materiale e notizie, la stesura di articoli, brevi, fotonotizie e la realizzazione di interviste e servizi giornalistici. Realizzava in media 15 servizi a settimana, seguendo sempre anche le eventuali richieste di modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti delle notizie seguite. Partecipava ad eventi, manifestazioni e conferenze stampa per le zone di competenza e lavorava da casa, con un impegno continuativo nell'arco della settimana, dal lunedì al venerdì, in base agli eventi da seguire. La giornalista coordinava costantemente la propria attività con Maurizio Penati, amministratore della Società [REDAZIONE], e, all'occorrenza, con i referenti redazionali della testata [REDAZIONE] [REDAZIONE] e Q [REDAZIONE], con i quali aveva contatti, più volte a settimana, di persona e/o telefonicamente e/o via e.mail, per pianificare l'attività da svolgere, concordare le notizie da seguire e gli articoli o le interviste da realizzare e per ricevere disposizioni in merito al taglio, alla lunghezza ed ai tempi di consegna dei pezzi i quali dovevano necessariamente conformarsi alle indicazioni dettate dai suoi referenti redazionali e rispettare i tempi stabiliti per la pubblicazione. Realizzato il pezzo, la giornalista provvedeva ad inviarlo in redazione via e.mail oppure attraverso il sito world inetweek. Alla consegna seguiva la revisione degli articoli da parte della redazione, con contatti successivi in caso di eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare. L'inserimento e la pubblicazione dei pezzi avveniva a cura della redazione e la giornalista ha sempre svolto, in via continuativa, la sua attività in funzione delle finalità e delle necessità organizzative della redazione, assicurando la copertura informativa; nel caso di eventuale impossibilità a seguire gli eventi, ne dava preventiva comunicazione ai referenti redazionali. Per l'attività svolta la giornalista Ottavia Iulini è stata retribuita dalla Società [REDAZIONE] con regolare compenso mensile (doc.24 all.to fascicolo fase monitoria).

Tali circostanze sono state confermate agli ispettori verbalizzanti in sede di accertamento dalla stessa giornalista Iulini (doc.23 all.to al fascicolo fase monitoria),



dall'amministratore [REDACTED] e dai colleghi C [REDACTED] e [REDACTED] doc.10 all.to fascicolo fase monitoria).

E' dunque di tutta evidenza che, diversamente da quanto si afferma in ricorso, le prestazioni rese dai giornalisti [REDACTED] [REDACTED] B [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] non possono in alcun modo essere qualificate come episodiche ed occasionali ovvero estranee al contenuto proprio dell'attività redazionale, come richiesto dalla giurisprudenza al fine di addivenire alla qualificazione della collaborazione occasionale.

Né può rilevare in senso contrario il fatto che detti giornalisti operassero senza essere inseriti nell'organizzazione redazionale della Società [REDACTED] che non avessero una postazione fissa di lavoro, né un compenso fisso, che non fossero tenuti al rigoroso rispetto di orari e che non svolgessero attività di cucina redazionale, perchè, lo si ripete, non è stata contestata l'esistenza di veri e propri rapporti di lavoro subordinato.

Anche l'ulteriore circostanza dedotta dalla società che detti giornalisti prestassero altre attività, non è ostativa all'instaurazione della collaborazione coordinata e continuativa. Sicuramente il co.co.co può svolgere un altro lavoro, sotto qualsiasi forma (autonomo/subordinato).

In verità, le prestazioni svolte dai collaboratori in causa in via continuativa, seppure non riconducibili ad un rapporto di natura subordinata, sono, di fatto, legate all'attività dell'opponente e coordinate con le esigenze informative delle diverse pubblicazioni, poiché volte comunque alla copertura informativa che è interesse della committente fornire all'utente non marginalmente ovvero occasionalmente, ma di corredo e completamento all'attività principale.

Alla luce di quanto sopra, non è dunque possibile assegnare alla originaria volontà delle parti (c.d. "nomen iuris") quella rilevanza che l'opponente tenta, invece, di



attribuirle e occorre invece dare prevalenza all'effettivo e reale contenuto dei rapporti, secondo i principi generali.

Come risulta dallo stesso ricorso in opposizione *"sono infatti collaborazioni coordinate e continuative quei rapporti aventi ad oggetto prestazioni di "facere" riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, ove il prestatore d'opera svolge la sua attività in autonomia e con responsabilità e rischi propri, purché caratterizzati dalla continuità del loro collegamento funzionale con gli scopi perseguiti dal committente e dall'esecuzione prevalentemente personale (Cass. Sentenza n. 16582 del 25/11/2002). Le caratteristiche di specialità rispetto al lavoro autonomo sono la continuità della prestazione, intesa come apprezzabile protrazione nel tempo dell'impegno lavorativo, la coordinazione, intesa come inserimento funzionale del prestare nell'organizzazione del committente, e la personalità, intesa come prevalenza dell'apporto proprio del prestatore persona fisica rispetto all'opera di eventuali collaboratori"* (Corte d'Appello di Roma, sezione lavoro, 17/04/2018 n. 1445; in senso conforme, Corte d'Appello di Roma, sezione lavoro, 20/02/2018, n.599).

Ora, proprio la sentenza della Corte d'Appello di Roma richiamata in ricorso ha ritenuto sussistenti i requisiti della collaborazione *coordinata e continuativa* in quanto, dall'istruttoria svolta in quella occasione, era emerso che i giornalisti si relazionavano stabilmente con la redazione e svolgevano anche attività di ricerca di notizie nell'interesse della testata, coordinandosi con i redattori in merito alla necessità di loro eventuali trasferte..

Esattamente come nel caso di specie in cui sono certamente riscontrabili i requisiti della personalità, della continuità (che ovviamente non richiede certo che si lavori tutti i giorni, tantomeno con un orario fisso) e del coordinamento.



Infine, in ordine al quantum, non sono state sollevate specifiche contestazioni visto che l'opponente si limita ad affermare che i conteggi dell'Inpgi sarebbero arbitrari, senza altra precisazione.

Considerando che l'Inpgi non è altro che l'attore in senso sostanziale, giova allora ricordare che: *"Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva è tardiva ed inammissibile"* (Cass. n. 563 del 17.1.2012; Cass. n. 6332 del 19.3.2014; Cass. n. 5949 del 12.3.2018).

Occorre, insomma, una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento (Cass. nn. 11667 del 2010, 6202 del 2004), dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate (Cass. n. 83 del 2003).

Che manca del tutto nel caso di specie.

Per le esposte ragioni l'opposizione va quindi respinta, senza dilazione.



E' infatti noto che nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza (compresa la prima), è destinata alla discussione e quindi all'immediata pronuncia della sentenza; né è in potere del giudice o delle parti di disporre diversamente, frazionando il processo in una moltitudine di udienze, contrarie al principio costituzionale di cui all'art. 111, 2° comma, Cost. (Cass. n. 27457 del 22 dicembre 2006).

Il giudice in questo caso non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni, prima della pronuncia della sentenza, al termine dell'udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale, rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità, senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di difesa (Cass. n. 13708 del 12.6.2007; Cass. n. 25575 del 22 ottobre 2008).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

respinge l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto (n. 7305/2020);

condanna la società [REDACTED] srl in liquidazione a rifondere all'Inpgi le spese dell'opposizione, liquida in € 6500,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa.

Roma 22-10-2021

Il Giudice

Umberto Buonassisi

